


COMUNE DI VITERBO  
IL COLLEGIO DEI REVISORI



Il giorno 26 marzo 2013 si è riunito alle ore 15:00 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Viterbo nelle persone del Dott. Carlo Cardoni (Presidente), del Dott. Emanuele Re e del Dott. Andrea Arcangeli, per esprimersi in merito alla compatibilità dei costi della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa con i vincoli di bilancio.

Premesso che

- è stata trasmessa in data 19/03/2013 al Collegio dei Revisori l'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzazione delle risorse economiche relative all'anno 2012, sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data 24/01/2013, integrata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria sottoscritte dal Dirigente del Settore I e dal Dirigente del Settore II;
- a norma dell'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01/04/1999 come sostituito dall'art. 4, comma 3 del C.C.N.L. 22/01/2004 del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti [...]"*;
- l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato con D.Lgs. 150/2009, prevede che *"[...] Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile [...]"*;
- l'art. 40-bis, comma 1 del medesimo D.Lgs. 165/2001 dispone: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano*

*le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.*


Visti

- la corrispondenza del dato di bilancio con le risorse relative all'ipotersi di accordo in oggetto;
- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

il Collegio attesta la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo in oggetto con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Carlo Cardoni 

Dott. Andrea Arcangeli 

Dott. Emanuele Re 